



PIANO D'AMBITO

Capitolo 2 - APPENDICE II°

*Stralcio Art. 27, 31 e 32 del D. Lgs.
11 maggio 1999 n. 152*

*Segreteria Tecnica
Luglio 2005*

CAPITLO 2

APPENDICE II° - **Stralcio Art. 27, 31 e 32 del D. Lgs 11 maggio 1999 n. 152**

Agli effetti della redazione del Programma Stralcio di cui all'Art. 141 della L. 388/2000, citato nel Cap. 2 del Piano d'Ambito, si riassumono di seguito i contenuti degli Artt. 27, 31 e 32 richiamati dell'Art. 141 della L. 388/2000.

--- 0 ---

Stralcio Art. 27 (Reti fognarie)

1. Gli agglomerati devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane:
 - a) entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000;
 - b) entro il 31 dicembre 2005 per quelli con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000.
2. Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate "aree sensibili" gli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti devono essere provvisti di rete fognaria.
3. Per i nuclei abitativi isolati, ovvero laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, le regioni identificano sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati adeguati secondo i criteri di cui alla delibera indicata al comma 7 dell'articolo 62, che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento.

Stralcio Art. 31 (Scarichi in acque superficiali)

1. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'allegato 5, entro il 31 dicembre 2005.

PIANO D'AMBITO

2. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'allegato 5 e secondo le seguenti cadenze temporali:
 - a) entro il 31 dicembre 2000 per gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti;
 - b) entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000 e 15.000;
 - c) entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed in acque di transizione, provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 10.000.
3. Gli scarichi previsti ai commi 2 e 3 devono rispettare, altresì, i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2.

Stralcio Art. 32 (Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili)

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 28, commi 1 e 2, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall'articolo 31, comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell'allegato 5.